

PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Documento di seduta

A7-0460/2013

12.12.2013

***I RELAZIONE

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD))

Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

Relatore: Jorgo Chatzimarkakis

RR\1013239IT.doc PE513.011v02-00

Unita nella diversità

Significato dei simboli utilizzati

- * Procedura di consultazione
- *** Procedura di approvazione
- ***I Procedura legislativa ordinaria (prima lettura)
- ***II Procedura legislativa ordinaria (seconda lettura)
- ***III Procedura legislativa ordinaria (terza lettura)

(La procedura indicata dipende dalla base giuridica proposta nel progetto di atto)

Emendamenti a un progetto di atto

Negli emendamenti del Parlamento le modifiche apportate al progetto di atto sono evidenziate in *corsivo grassetto*. L'evidenziazione in *corsivo chiaro* è un'indicazione destinata ai servizi tecnici, che concerne elementi del progetto di atto per i quali viene proposta una correzione in vista dell'elaborazione del testo finale (ad esempio, elementi manifestamente errati o mancanti in una versione linguistica). Le correzioni proposte sono subordinate all'accordo dei servizi tecnici interessati.

L'intestazione di un emendamento relativo a un atto esistente che il progetto di atto intende modificare comprende una terza e una quarta riga che identificano rispettivamente l'atto esistente e la disposizione interessata di quest'ultimo. Le parti riprese da una disposizione di un atto esistente che il Parlamento intende emendare senza che il progetto di atto l'abbia modificata sono evidenziate in **grassetto semplice**. Le eventuali soppressioni sono segnalate con l'indicazione: [...].

INDICE

Pag	jina
ROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO	5
OTIVAZIONE	42
ARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI	46
ARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE	69
ROCEDURA	82

PROGETTO DI RISOLUZIONE LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721-C7-0394/2012-2012/0340(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0721),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0394/2012),
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 22 maggio 2013¹,
- previa consultazione del Comitato delle regioni,
- visto l'articolo 55 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali e della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0460/2013),
- 1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
- 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
- 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di direttiva Titolo

_

¹ GU C del 19.9.2013, pag. 116.

Testo della Commissione

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

Emendamento

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e dei siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete Internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

Emendamento

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete Internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. In tale contesto, la sicurezza della trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali rivestono grande importanza.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono

Emendamento

soppresso

PE513.011v02-00 6/82 RR\1013239IT.doc

informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) L'accessibilità del web, e segnatamente l'impegno a rendere accessibili tutti i siti web pubblici entro il 2010, è stata inclusa nella dichiarazione ministeriale di Riga dell'11 giugno 2006 sulla e-inclusione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) Sebbene la presente direttiva non si applichi ai siti web delle istituzioni dell'Unione, queste dovrebbero soddisfare i requisiti contenutivi e fornire un esempio di buone prassi.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il piano d'azione *della Commissione* per l'eGovernment 2011-2015¹⁹ auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità.

Emendamento

(3) La comunicazione della Commissione del 15 dicembre 2010 intitolata "Il piano d'azione per l'eGovernment 2011-2015 Valorizzare le TIC per promuovere un'amministrazione digitale intelligente, sostenibile e innovativa" auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. Nel contempo sono necessari maggiori sforzi per attuare efficacemente la politica relativa all'einclusione, il cui obiettivo è ridurre le disparità nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC), promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione e migliorare la situazione economica, le opportunità lavorative, la qualità della vita, la partecipazione e la coesione sociali, anche per quanto concerne le consultazioni democratiche.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) Nella sua comunicazione "Un'agenda digitale europea"²⁰, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento

(4) Nella sua comunicazione del 19 maggio 2010 intitolata "Un'agenda digitale europea", una delle iniziative di Europa 2020, la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico (e i siti web che forniscono ai cittadini servizi di base) dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

PE513.011v02-00 8/82 RR\1013239IT.doc

¹⁹ COM(2010)0743 definitivo – Non pubblicato nella Gazzetta ufficiale

²⁰ COM(2010)0245 definitivo/2.

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le persone anziane sono a rischio di esclusione digitale a causa di fattori quali la mancanza di competenze nel campo delle TIC e di accesso a Internet. L'iniziativa europea i2010 sull'einclusione ''Partecipare alla società dell'informazione'' mira a garantire che tutti i gruppi di utenti abbiano le migliori opportunità possibili di usare Internet e di acquisire familiarità con le TIC. L'agenda digitale europea propone una serie di misure per promuovere l'uso delle nuove TIC da parte dei gruppi di utenti svantaggiati, come ad esempio gli anziani.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(6 bis) Conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite, l'approccio della progettazione universale dovrebbe fungere da base per lo sviluppo delle nuove tecnologie.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La *strategia* europea sulla disabilità 2010-2020²³ si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

²³ COM(2010)0636 definitivo - Non pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7) La comunicazione della Commissione del 15 novembre 2010 intitolata "Strategia europea della disabilità 2010-2020: un rinnovato impegno per un'Europa senza barriere", il cui obiettivo è abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di partecipare alla società in condizioni di parità, si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011^{24bis} sottolinea che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio siti web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi dei mass media, servizi online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smart phone e ausili tattili e sonori nei mezzi di informazione pubblici.

PE513.011v02-00 10/82 RR\1013239IT.doc

^{24bis} Risoluzione del Parlamento europeo

del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020 (GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9).

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) L'Agenda digitale per l'Europa sottolinea l'importanza delle azioni positive per aiutare le persone disabili ad accedere ai contenuti culturali come elemento fondamentale di una piena cittadinanza dell'Unione e auspica la piena attuazione del Memorandum di intesa sull'accesso digitale per le persone con disabilità. La produzione di documenti, quali rapporti, libri e atti legislativi, mettendoli a disposizione nei siti web pubblici secondo modalità tali da renderli pienamente accessibili, può fornire un importante contributo al raggiungimento di tale obiettivo e promuovere lo sviluppo di competenze e le imprese di servizi nell'Unione, unitamente alle auspicate azioni di sostegno al settore privato per incentivare gli investimenti in tale ambito.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui Emendamento

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui

RR\1013239IT.doc 11/82 PE513.011v02-00

operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione *e* operatori che forniscono servizi di formazione.

operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione, operatori che forniscono servizi di formazione e canali di comunicazione sociale integrati nei siti web. A tale proposito, rivestono grande importanza gli sforzi compiuti nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale, che rappresenta una continuazione del pacchetto a favore dell'occupazione e che si rivolge agli specialisti delle TIC nell'intento di rispondere alla carenza di competenze, anche per quanto concerne l'alfabetizzazione e le abilità professionali nel settore delle TIC.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La garanzia di neutralità della rete è essenziale affinché i siti web degli enti pubblici rimangano accessibili, ora e in futuro, e Internet sia aperto.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità

Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità

PE513.011v02-00 12/82 RR\1013239IT.doc

da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. *L'adozione di* requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie *permetterà di* non *ostacolare* l'innovazione e *potrebbe* addirittura stimolarla.

da applicare ai siti web degli enti pubblici e a quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. Gli Stati membri dovrebbero promuovere l'utilizzo di requisiti di accessibilità adeguati e interoperabili nelle gare d'appalto per i contenuti dei siti web. Requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie non ostacoleranno l'innovazione e potrebbero addirittura stimolarla.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Emendamento

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web e favorire il completamento del mercato unico digitale. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online, dovrebbero poter accedere ai contenuti informativi, culturali e di intrattenimento che permettano loro di integrarsi pienamente a livello sociale e professionale e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, il diritto di accesso all'informazione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(15 bis) I servizi online acquisiscono un'importanza crescente nella società. Internet è uno strumento fondamentale per l'accesso alle informazioni e all'istruzione e per il coinvolgimento nella società. Nell'interesse dell'inclusione sociale, è pertanto opportuno garantire l'accessibilità universale dei siti web degli enti pubblici e di quelli che forniscono servizi di base per il pubblico, quali importanti siti di notizie e biblioteche mediatiche, servizi bancari ("online banking") e informazioni e servizi dei gruppi d'interesse.

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere che taluni siti web siano trasferiti su server che si trovano all'interno dell'Unione, in modo da evitare lo spionaggio da parte di soggetti esterni all'UE o fughe di notizie e impedire a detti soggetti di interrompere servizi importanti per motivi di sicurezza.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire *l'*accessibilità, *sulla base di requisiti comuni*, di *taluni tipi di* siti web *di* enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico. *Tali* tipi *sono stati individuati nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001*²⁵ *e su di essi si basa l'elenco riportato* nell'allegato.

Emendamento

(19) È opportuno che la *presente* direttiva miri a garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità di tutti i siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche, che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico, in modo che possano vivere in autonomia e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite. I tipi di siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche rientranti nel campo di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere riportati nell'allegato. I termini per la conformità alle prescrizioni della presente direttiva dovrebbero essere scaglionati onde consentire di estenderne l'ambito di applicazione per includervi tutti i siti web degli enti pubblici che forniscono servizi direttamente al pubblico.

²⁵ http://ec.europa.eu/digitalagenda/en/news/egovernment-indicatorsbenchmarking-eeurope

Emendamento 21

Proposta di direttiva Considerando 20

Testo della Commissione

(20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per *taluni tipi di* siti web *di* enti pubblici. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE e la decisione n. 1673/2006/CE, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.

Emendamento

(20) La presente direttiva stabilisce prescrizioni in materia di accessibilità del web per *tutti i* siti web *degli* enti pubblici *e* per quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche. Al fine di agevolare la realizzazione della messa in conformità di tali siti web alle suddette prescrizioni, è necessario conferire una presunzione di conformità ai siti web che rispettano le norme armonizzate definite e pubblicate in conformità del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio^{25 bis}, ai fini della formulazione di specifiche tecniche particolareggiate per tali prescrizioni. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri e il Parlamento europeo possono sollevare obiezioni qualora ritengano che una norma armonizzata non soddisfi completamente le prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite nella presente direttiva.

^{25 bis} Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio

nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).

Emendamento 22

Proposta di direttiva Considerando 21 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(21 bis) Nella preparazione e nelle eventuali revisioni future delle pertinenti norme europee e armonizzate, è opportuno insistere presso i competenti organismi europei di normalizzazione affinché assicurino la coerenza con le pertinenti norme internazionali (al momento ISO/IEC 40500), al fine di evitare qualsiasi frammentazione e incertezza giuridica.

Emendamento 23

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web *degli enti pubblici* a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una

Emendamento

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web *interessati* a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. *La nomina di*

metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni *anno* una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

un'autorità competente in ciascuno Stato membro quale organismo responsabile del controllo costituirebbe un modo adeguato per garantire che la conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia monitorata e rigorosamente applicata, con la stretta partecipazione delle parti interessate mediante l'istituzione di un meccanismo di denuncia nei casi riscontrati di non conformità. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web interessati ai requisiti di accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni due anni una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Considerando 24 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(24 bis) È opportuno che la prima metodologia utilizzata per effettuare un monitoraggio continuo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web sia adottata mediante atti di esecuzione entro un anno dall'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 25

Proposta di direttiva Considerando 25

PE513.011v02-00 18/82 RR\1013239IT.doc

Testo della Commissione

(25) In un contesto armonizzato, il settore *degli sviluppatori* di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi.

Emendamento

(25) In un contesto armonizzato, il settore *dello sviluppo* di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi, *contribuendo in tal modo alla crescita economica e all'occupazione*.

Emendamento 26

Proposta di direttiva Considerando 26

Testo della Commissione

(26) Per assicurare l'accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva, è opportuno che alla Commissione sia delegato il potere di adottare atti ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di precisare ulteriormente, all'occorrenza, tali prescrizioni e stabilire la norma europea, o parti di essa, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano tale norma o parti di essa. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento

(26) Al fine di assicurare l'accessibilità dei siti web interessati conformemente alle prescrizioni in materia di accessibilità del web stabilite dalla presente direttiva e garantire che tali prescrizioni risultino chiare e comprensibili per le parti interessate nella sua attuazione, ivi compresi gli sviluppatori esterni di siti web e il personale interno degli enti pubblici e degli altri enti che svolgono funzioni pubbliche, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea riguardo alla definizione di ulteriori dettagli, all'occorrenza, relativi a tali prescrizioni senza modificarle e riguardo alla determinazione delle norme europee, o parti di esse, che, in assenza di norme armonizzate, consentano di conferire una presunzione di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web interessati che rispettano tali norme o parti di esse. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti.

Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 27

Proposta di direttiva Considerando 28

Testo della Commissione

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali, e può dunque essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

Emendamento

(28) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, segnatamente la realizzazione di un mercato armonizzato per l'accessibilità dei siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto richiede l'armonizzazione di norme diverse attualmente esistenti nei sistemi giuridici nazionali ma può al contrario essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può adottare misure in ottemperanza al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. L'adozione di un approccio armonizzato all'accessibilità dei siti web in tutta l'Unione comporterebbe una riduzione dei costi per le imprese che sviluppano siti web e, di conseguenza, per gli enti pubblici che ricorrono ai loro servizi. In futuro, l'accesso alle informazioni e ai servizi forniti mediante siti web sarà sempre più importante per l'esercizio dei diritti fondamentali da parte dei cittadini, tra cui l'accesso all'occupazione.

PE513.011v02-00 20/82 RR\1013239IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone *con limitazioni funzionali, compresi i* disabili.

Emendamento

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici e di quelli gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche a tutti gli utenti e in particolare alle persone disabili e agli anziani.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite, le persone disabili comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società in condizioni di parità con gli altri.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere *accessibile* il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici, *i cui tipi*

Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere *accessibili:*

RR\1013239IT.doc 21/82 PE513.011v02-00

sono precisati nell'allegato.

- a) la funzionalità e il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici; nonché
- b) la funzionalità e il contenuto dei siti web gestiti dagli altri enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva oltre le funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri *possono* estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web *degli enti pubblici* diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri *sono incoraggiati a* estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri possono decidere di non applicare la presente direttiva alle microimprese quali definite nella raccomandazione della Commissione 2003/361/CE^{27bis}, se svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I bis.

^{27 bis} Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa

alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 136).

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico;

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -1 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 ter) "siti web appartenenti a enti pubblici", siti web sviluppati, acquistati, mantenuti o cofinanziati da enti pubblici oppure cofinanziati con fondi dell'Unione;

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto -1 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 quater) "siti web gestiti dagli enti che svolgono funzioni pubbliche", i siti web gestiti da enti che svolgono funzioni pubbliche del tipo precisato nell'allegato I

bis;

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1

Testo della Commissione

(1) "siti web interessati", siti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, *della presente direttiva*;

Emendamento

(1) "siti web interessati", tutte le versioni dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 2, comprese quelle destinate ai dispositivi mobili o progettate per essere accessibili con qualsiasi altro mezzo. Se un'applicazione progettata dai proprietari di un sito web offre servizi connessi al sito, la presente definizione si applica anche all'applicazione;

Emendamento 37

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2

Testo della Commissione

(2) "contenuto dei siti web", informazioni che devono essere veicolate all'utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto;

Emendamento

(2) "contenuto dei siti web", informazioni e componenti dell'interfaccia utente che devono essere veicolate all'utente per mezzo di un programma utente, incluso il codice o il markup che definiscono la struttura, gli aspetti presentazionali e quelli interattivi del contenuto. Per contenuto dei siti web s'intendono le informazioni testuali e non testuali, la possibilità di scaricare documenti e moduli nonché le forme di interazione a due vie, ad esempio il trattamento di moduli digitali e il completamento dei processi di autenticazione, identificazione e pagamento. Sono altresì incluse le funzioni offerte tramite siti web esterni al sito web interessato, ad esempio mediante l'uso di link, a condizione che il sito web esterno costituisca l'unico mezzo tramite il quale le informazioni o il servizio sono

PE513.011v02-00 24/82 RR\1013239IT.doc

forniti all'utente. Il contenuto di un sito web comprende anche il contenuto generato dall'utente e, se tecnicamente possibile, il contenuto dei media sociali, se incorporati nel sito web in questione. Rientrano nella definizione non soltanto le parti del sito web interessato che offrono un servizio specifico, ma l'intero sito web ad esso collegato;

Emendamento 38

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. "strumento di authoring", qualsiasi applicazione web o non web che può essere utilizzata dagli autori (individualmente o in collaborazione con altri) per creare o modificare il contenuto web ai fini di un suo utilizzo da parte degli altri autori o degli utenti finali;

Emendamento 39

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3

Testo della Commissione

(3) "programma utente" (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web;

Emendamento

(3) "programma utente" (user agent), qualsiasi programma che recuperi e presenti contenuti web agli utenti; in questa definizione sono compresi i browser web, i lettori multimediali, i componenti aggiuntivi (plug in) e altri programmi che permettono di trovare, presentare e interagire con i contenuti web, indipendentemente dal tipo di dispositivo utilizzato per tale interazione, compresi i dispositivi mobili;

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 bis) "accessibilità del web", i principi e le tecniche cui attenersi nella costruzione dei siti web interessati per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare le persone disabili e gli anziani. Per accessibilità del web s'intendono in particolare i principi e le tecniche che migliorano la percezione, la navigazione, l'utilizzo, l'interazione e la comprensione da parte degli utenti, compreso l'uso della tecnologia assistiva o della comunicazione migliorativa e alternativa;

Emendamento 41

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 ter) "tecnologia assistiva", qualsiasi hardware o software che funga da programma utente o si affianchi a un programma utente principale per fornire una funzionalità volta a soddisfare le esigenze degli utenti disabili che vada oltre la funzionalità offerta dai programmi utenti principali. Sono comprese le presentazioni alternative, metodi alternativi di input, meccanismi aggiuntivi di navigazione od orientamento e trasformazioni del contenuto;

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 3 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(3 quater) "progettazione universale", la progettazione di prodotti, strutture, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone, nella maggiore misura possibile, senza il bisogno di adattamenti o di progettazioni specializzate, conformemente alla definizione della Convenzione delle Nazioni Unite. Non sono esclusi i dispositivi di assistenza per particolari gruppi di persone con disabilità, ove necessario;

Emendamento 43

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

soppresso

Emendamento 44

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione

Emendamento

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, *la navigazione*, l'utilizzo, *l'interazione*, *la leggibilità* e la comprensione *in autonomia* da parte degli

del contenuto *e dell'interazione con lo stesso*, ove necessario, fornendo un'alternativa elettronica accessibile;

utenti, anche per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto, ove necessario, fornendo un'alternativa elettronica accessibile;

Emendamento 45

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) con modalità che *favoriscano* l'interoperabilità con *diversi* programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento

b) con modalità che *garantiscano* l'interoperabilità con *un ampio ventaglio di* programmi utente e *di* tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) mediante un approccio di progettazione universale.

Emendamento 47

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri applicano le disposizioni del paragrafo 1 al più tardi entro il 31 dicembre 2015.

soppresso

PE513.011v02-00 28/82 RR\1013239IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell*'articolo 8, *per precisare ulteriormente*, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, riguardo alla definizione di ulteriori dettagli, ove opportuno, relativi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1, senza modificarle.

Emendamento 49

Proposta di direttiva Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano *le parti della* norma *ISO/IEC 40500:2012 riguardanti* i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all'articolo 3.

Emendamento

3. Finché i riferimenti alle norme europee di cui al paragrafo 1 non sono stati stabiliti, i siti web interessati che rispettano *la* norma *tecnica internazionale WCAG 2.0 riguardante* i criteri di successo e i requisiti di conformità al livello AA si presumono conformi alle prescrizioni in materia di accessibilità del web previste all'articolo 3, *paragrafo 1*.

Emendamento 50

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri *promuovono* l'inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione sull'accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva, e di eventuali ulteriori

Emendamento

1. Gli Stati membri *garantiscono* l'inserimento, nei siti web interessati, di una dichiarazione *chiara e concisa* sull'accessibilità degli stessi, in particolare sulla conformità alla presente direttiva,

RR\1013239IT.doc 29/82 PE513.011v02-00

informazioni sull'accessibilità *a sostegno degli* utenti.

comprese informazioni sul grado di conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web relative al contenuto video in diretta, e di eventuali ulteriori informazioni sull'accessibilità per aiutare gli utenti nella valutazione del grado di accessibilità dei siti web interessati. Tali informazioni sono fornite in formato accessibile.

1bis. La Commissione istituisce un modello di dichiarazione sull'accessibilità mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 51

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web *definite all*'articolo 3 a tutti i siti web *degli enti pubblici*, oltre *ai siti web* interessati, e segnatamente ai siti web *degli enti pubblici* cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web.

Emendamento

2. Gli Stati membri adottano misure intese ad agevolare l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità del web *di cui all*'articolo 3, *paragrafo 1*, a tutti i siti web oltre *a quelli* interessati, e segnatamente ai siti web cui si applicano disposizioni nazionali in vigore o pertinenti misure in materia di accessibilità del web.

Emendamento 52

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri promuovono e sostengono i programmi di formazione sull'accessibilità del web rivolti alle

PE513.011v02-00 30/82 RR\1013239IT.doc

pertinenti parti interessate, compreso il personale degli enti pubblici e degli enti che svolgono funzioni pubbliche, che permettono di creare, gestire e aggiornare pagine web e il relativo contenuto.

Emendamento 53

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 ter. Gli Stati membri adottano le misure necessarie ai fini della sensibilizzazione sulle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sui loro vantaggi per gli utenti e i proprietari di siti web e sulla possibilità di presentare una denuncia in caso di non conformità alle prescrizioni di cui alla presente direttiva, come disposto all'articolo 7 bis.

Emendamento 54

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 quater. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a promuovere l'utilizzo degli strumenti di authoring che favoriscono il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva.

Emendamento 55

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

IT

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento 56

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione *annuale* di cui all'articolo 7, *paragrafo 4*, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello *nazionale e* unionale *con le pertinenti parti sociali e* le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione di cui all'articolo 7 *ter*, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento 57

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a garantire che le pertinenti

PE513.011v02-00 32/82 RR\1013239IT.doc

parti sociali partecipino allo sviluppo e all'applicazione dei programmi di formazione e dei regimi di sensibilizzazione, di cui rispettivamente ai paragrafi 2 bis e 2 ter.

Emendamento 58

Proposta di direttiva Articolo 7 – titolo

Testo della Commissione

Emendamento

Monitoraggio e relazioni

Monitoraggio

Emendamento 59

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. La Commissione istituisce un gruppo di esperti che, su suo invito, si riunisce almeno una volta ogni due anni per discutere i risultati del monitoraggio, scambiare le migliori prassi sull'attuazione della presente direttiva e valutare la necessità di specifiche aggiuntive alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Il gruppo di esperti è composto da esperti governativi e del settore privato, comprese le pertinenti parti interessate, tra cui gli anziani, le persone disabili e le loro organizzazioni rappresentative.

Emendamento 60

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

IT

Testo della Commissione

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

soppresso

Emendamento 61

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. Nella relazione sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

soppresso

Emendamento 62

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell'articolo 3 in materia di accessibilità del web. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La metodologia è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Emendamento

4. La Commissione stabilisce, per mezzo di atti di esecuzione, la metodologia per il monitoraggio sulla conformità dei siti web interessati alle prescrizioni dell'articolo 3, paragrafo 1, in materia di accessibilità del web. La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile e riproducibile ed è elaborata in stretta consultazione con le pertinenti parti interessate dell'industria e della società civile, comprese in particolare le organizzazioni rappresentative delle persone con disabilità. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 9, paragrafo 3. La prima metodologia è adottata entro il ... *. La metodologia è pubblicata nella Gazzetta

PE513.011v02-00 34/82 RR\1013239IT.doc

ufficiale dell'Unione europea.

soppresso

* GU: inserire un anno dopo l'entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 63

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 5 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) la conformità alla metodologia di ricerca che unisce analisi di esperti ed esperienze degli utenti, inclusi gli utenti con disabilità.

Emendamento 64

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 6

Testo della Commissione

Emendamento

6. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite da quest'ultima per mezzo di atti di esecuzione. Detti atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 65

Proposta di direttiva Articolo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 bis Organismo di controllo

RR\1013239IT.doc 35/82 PE513.011v02-00

- 1. Gli Stati membri designano un'autorità competente (organismo di controllo) responsabile del controllo della conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui all'articolo 3, paragrafo 1. Gli Stati membri garantiscono che, nella misura del possibile, l'autorità competente designata cooperi strettamente con le pertinenti parti interessate, inclusi gli anziani, le persone disabili e le rispettive organizzazioni rappresentative.
- 2. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità competente designata disponga delle risorse umane e finanziarie necessarie all'assolvimento dei seguenti compiti:
- a) monitorare la conformità dei siti web interessati alle prescrizioni in materia di accessibilità del web, come disposto all'articolo 7;
- b) istituire un meccanismo di denuncia che consenta a qualsiasi persona fisica o giuridica di segnalare la non conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dei siti web interessati; nonché
- c) esaminare le denunce presentate.
- 3. Gli Stati membri possono assegnare all'organismo di controllo la responsabilità di attuare le misure supplementari di cui all'articolo 6.
- 4. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'organismo di controllo designato entro il ...*.

Proposta di direttiva Articolo 7 ter (nuovo)

PE513.011v02-00 36/82 RR\1013239IT.doc

^{*} GU: inserire la data di trasposizione.

Articolo 7 ter

Relazioni

- 1. Ogni due anni gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione sui risultati del monitoraggio effettuato in conformità dell'articolo 7, anche per quanto riguarda i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.
- 2. La relazione riguarda anche le misure adottate in conformità dell'articolo 6, comprese le conclusioni generali eventualmente tratte dai pertinenti organismi di controllo sulla base del monitoraggio.
- 3. Tale relazione è pubblicata in formati facilmente accessibili.
- 4. Le disposizioni riguardanti la presentazione delle relazioni degli Stati membri alla Commissione sono stabilite mediante atti di esecuzione. Tali atti sono adottati conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 9, paragrafo 2.

Emendamento 67

Proposta di direttiva Articolo 7 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quater

Modifica dell'allegato I bis

Al fine di tenere conto dei progressi tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8 riguardo alla modifica dell'allegato I bis.

Proposta di direttiva Articolo 7 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 7 quinquies

Sanzioni

Gli Stati membri determinano il sistema di sanzioni da applicare in caso di violazione delle norme nazionali adottate in attuazione della presente direttiva e adottano tutte le misure necessarie a garantire l'applicazione delle sanzioni. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive.

Gli Stati membri notificano tali disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2014 e provvedono a comunicarle immediatamente ogni successiva modifica.

Emendamento 69

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Gli Stati membri applicano le misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, per tutti i nuovi contenuti dei siti web interessati entro il 1º gennaio 2015 e per tutti i contenuti esistenti dei siti web interessati entro il 1º gennaio 2017.

Emendamento 70

Proposta di direttiva Articolo 10 – paragrafo 1 ter (nuovo)

PE513.011v02-00 38/82 RR\1013239IT.doc

Emendamento

1 ter. Per le prescrizioni in materia di accessibilità del web relative ai contenuti audio in diretta, i termini per l'applicazione di cui al paragrafo 1 bis sono prorogati di due anni.

Emendamento 71

Proposta di direttiva Articolo 11

Testo della Commissione

Entro *tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva* la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della *stessa*.

Emendamento

Entro ...*, la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della presente direttiva, in particolare dell'allegato I bis, sulla base delle relazioni degli Stati membri di cui all'articolo 7 ter, e mette a disposizione del pubblico i risultati di tale riesame.

Emendamento 72

Proposta di direttiva Allegato

Testo della Commissione

Tipi di siti web degli enti pubblici (a cui si fa riferimento nell'articolo 1, paragrafo 2)

(1) Imposte sul reddito: dichiarazione, notifica di accertamento

Emendamento

soppresso

^{*} GU: inserire due anni dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

- (2) Servizi di ricerca lavoro da parte degli uffici di collocamento
- (3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio
- (4) Documenti personali: passaporto o patente di guida
- (5) Immatricolazione di autoveicoli
- (6) Domanda di licenza edilizia
- (7) Dichiarazioni alla polizia, per esempio in caso di furto
- (8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca
- (9) Domanda e rilascio di certificati di nascita o di matrimonio
- (10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università
- (11) Avviso di trasferimento di residenza
- (12) Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.

Proposta di direttiva Allegato I bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Allegato I bis

Tipi di funzioni pubbliche di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b)

- (1) Servizi di rete: servizi di fornitura di gas, riscaldamento, elettricità e acqua; servizi postali; reti e servizi di comunicazione elettronica;
- (2) Servizi connessi ai trasporti;
- (3) Servizi bancari e assicurativi di base (compresi almeno conto di pagamento di

PE513.011v02-00 40/82 RR\1013239IT.doc

- base, assicurazione sul contenuto della casa e sull'edificio, assicurazione sulla vita o medica);
- (4) Istruzione primaria, secondaria, superiore e per adulti;
- (5) Regimi legali e complementari di protezione sociale che coprono i principali rischi della vita (compresi almeno quelli connessi alla salute, all'invecchiamento, agli infortuni sul lavoro, alla disoccupazione, alla pensione e alla disabilità);
- (6) Servizi sanitari;
- (7) Servizi di assistenza all'infanzia;
- (8) Altri servizi essenziali prestati direttamente al pubblico per facilitare l'inclusione sociale e tutelare i diritti fondamentali;
- (9) Attività culturali e informazioni turistiche.

MOTIVAZIONE

Introduzione

Nell'era digitale le informazioni e i servizi sono sempre più spesso forniti online. La quantità di siti web pubblici e privati aumenta quindi rapidamente: oggi esistono già più di 761 000 siti web pubblici che offrono accesso soltanto a informazioni e servizi. Attualmente, tuttavia, meno del 10% dei siti web nell'UE può essere considerato accessibile secondo le norme in materia di accessibilità del web.

Il mercato dell'UE nel settore dell'accessibilità del web è composto da 175 000 imprese e il fatturato prodotto dal milione di persone circa che lavora nell'industria dello sviluppo del web si aggira, secondo le stima, intorno ai 144 miliardi di EUR. L'impatto economico per l'UE e il considerevole divario esistente per i siti web non accessibili fanno dell'accessibilità del web un settore commerciale lucrativo in ambito sociale, con notevoli potenzialità di crescita e inclusione. Pertanto, l'accessibilità del web può contribuire a un ulteriore sviluppo del mercato interno e aumentare considerevolmente la disponibilità dei servizi per tutti i cittadini dell'UE.

L'accessibilità del web è fondamentale in quanto consente a tutte le persone, comprese quelle con disabilità, di utilizzare i siti web. Gli enti pubblici e qualsiasi ente che fornisce servizi di base ai cittadini devono adottare la pratica inclusiva dell'accessibilità del web onde tenere fede alla loro responsabilità nei confronti di tutti i cittadini.

Contesto politico

Finora le istituzioni dell'UE si sono adoperate per promuovere i progressi e migliorare l'accessibilità del web in numerose occasioni, tra cui la strategia europea sulla disabilità 2010-2020, il piano d'azione europeo per l'e-government 2011-2015, l'agenda digitale europea e i programmi di finanziamento dell'UE a favore delle attività di R&S legate a soluzioni tecnologiche per l'accessibilità del web. Inoltre, la revisione delle direttive sugli appalti pubblici contiene dei riferimenti all'accessibilità del web. Gli Stati membri si sono impegnati a migliorare l'accessibilità dei siti web pubblici in generale. Nello specifico, in occasione della dichiarazione ministeriale di Riga è stata espressa la necessità di rendere accessibili tutti i siti web pubblici entro il 2010.

Sebbene gli Stati membri abbiano già adottato una normativa o attuato altre misure in materia di accessibilità del web, esistono ancora ostacoli nel mercato interno a causa delle notevoli differenze tra gli approcci nazionali seguiti in Europa.

La proposta della Commissione

In questo contesto la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici (COM(2012)0721). Il progetto di direttiva stabilisce disposizioni tecniche specifiche che prevedono che gli Stati membri rendano accessibili i contenuti di determinati tipi di siti web degli enti pubblici (che forniscono informazioni e servizi essenziali ai fini della partecipazione dei cittadini all'economia e alla società). La direttiva ha come obiettivo il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di accessibilità dei siti web degli enti pubblici mediante la definizione

PE513.011v02-00 42/82 RR\1013239IT.doc

di prescrizioni armonizzate.

La posizione del relatore

Il relatore accoglie con favore la proposta di direttiva della Commissione e il fatto che riconosca la necessità di armonizzare le misure nazionali per il settore pubblico a livello unionale per porre fine alla frammentazione e alla mancanza di fiducia nel mercato dell'accessibilità del web.

Nonostante sia favorevole agli obiettivi della proposta di direttiva, il relatore è del parere che le misure proposte dalla Commissione non siano né sufficienti né abbastanza lungimiranti per poter compiere dei reali passi verso il completamento del mercato unico. È inoltre consapevole che l'accesso alle informazioni rappresenta soltanto uno dei numerosi ostacoli che le persone disabili in particolare devono affrontare nella loro vita quotidiana. Nel presente progetto di relazione, il relatore conclude pertanto che occorre ampliare il campo di applicazione della direttiva e attuare misure aggiuntive nell'ambito del monitoraggio, della presentazione di relazioni e dell'applicazione che permetterebbero di colmare le lacune esistenti nel testo.

Campo di applicazione

Il campo di applicazione della direttiva è definito all'articolo 1 dove è fatto riferimento a un elenco di dodici tipi di siti web di enti pubblici i quali, secondo l'esercizio di analisi comparativa sull'e-government del 2001, sono essenziali ai fini della partecipazione dei cittadini all'economia e alla società. Tuttavia l'elenco dei tipi di siti web non è esaustivo e non include la maggior parte dei servizi pubblici e dei servizi di base ai cittadini.

La Commissione fa riferimento a un "ipotetico effetto di ricadute" per gli altri siti web che gli enti pubblici devono rendere accessibili. Il relatore teme che il meccanismo di "ricadute" non produrrebbe l'effetto desiderato in quanto si basa sull'adempimento volontario. Si tratta di una strategia il cui funzionamento non è dimostrato e che non è suffragata da prove.

Pertanto, il relatore cerca di colmare la lacuna esistente tra l'approccio della Commissione e l'attuale settore delle informazioni e delle comunicazioni in rapido cambiamento suggerendo che tutti i siti web degli enti pubblici siano inseriti nel campo di applicazione della direttiva e siano gradualmente attuali a livello nazionale, regionale e locale entro il 2020. Inoltre, anche un numero ristretto di siti web dei servizi di base ai cittadini prestati da altri enti dovrebbe essere inserito e attuato entro il 2020. Un elenco dei tipi di siti web gestiti da enti che forniscono servizi di base ai cittadini è riportato nell'allegato.

Il nuovo campo di applicazione rispecchierebbe gli obblighi vincolanti stabiliti nella convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità e gli obblighi contenuti nell'agenda digitale per l'Europa relativi alla promozione dell'inclusione digitale e della fiducia nel mercato per un accesso senza ostacoli.

Definizioni

Le definizioni proposte dalla Commissione non rispecchiano i grandi sviluppi tecnologici. Le informazioni e i servizi online sono consultati sempre più spesso tramite dispositivi mobili

portatili, invece che da computer fissi. I dispositivi mobili e le applicazioni mobili per il web concepite dai proprietari di siti web stanno diventando la scelta preferenziale di programma utente, aspetto che deve pertanto essere esplicitamente riconosciuto dalle definizioni di "siti web interessati", "contenuto dei siti web" e "programma utente" riportate all'articolo 2 della direttiva.

Il relatore suggerisce inoltre di rafforzare la definizione di "contenuto dei siti web" includendo in particolare le funzioni offerte tramite siti web che sono esterni ai siti web dell'ente pubblico o dell'ente in questione. Queste rientreranno nel campo di applicazione soltanto se il sito web esterno rappresenta il solo mezzo tramite il quale le informazioni e il servizio sono forniti all'utente.

Prescrizioni in materia di accessibilità del web

Il relatore è favorevole a un approccio ambizioso e conseguentemente tenta di "consentire" l'interoperabilità dei siti web degli enti pubblici, così come dei siti web dei servizi di base per i cittadini forniti da altri enti con altri programmi utente. Consentire l'interoperabilità è fondamentale per le persone che utilizzano le tecnologie assistive per accedere a tali siti web.

Monitoraggio e relazioni

L'articolo 7 definisce l'obbligo di monitoraggio e presentazione di relazioni imposto agli Stati membri per quanto riguarda gli aggiornamenti periodici del contenuto dei siti web. La metodologia sottostante dovrebbe essere definita dalla Commissione in consultazione con le pertinenti parti interessati dell'industria e della società civile e basarsi sui principi della trasparenza, della trasferibilità e della rappresentanza. Il relatore propone due articoli distinti sul monitoraggio e sulle relazioni onde garantire una netta distinzione tra i due obblighi e offrire una migliore leggibilità.

Egli accoglie con favore l'introduzione del monitoraggio continuo da parte della Commissione. Gli Stati membri designano un'autorità competente responsabile del monitoraggio che si occupi anche di dare un seguito alle denunce presentate dagli utenti dei siti web o da altre parti interessate in merito al mancato rispetto delle prescrizioni in materia di accessibilità del web per i siti web interessati.

A fini di trasparenza, il meccanismo di monitoraggio dovrebbe inoltre prevedere un meccanismo aperto per i dati, nell'ambito del quale gli Stati membri elaborano la loro relazione sugli esiti del monitoraggio effettuato. In tale contesto, è previsto che un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Commissione e da rappresentanti nominati dagli Stati membri si riunisca periodicamente su invito della Commissione per discutere ulteriormente gli esiti del monitoraggio e procedere a uno scambio delle migliori prassi.

Il relatore riconosce il principio di sussidiarietà, in virtù del quale importanti parametri di attuazione sono lasciati alla discrezione degli Stati membri. Quindi gli Stati membri adottano tutte le misure per stabilire un meccanismo efficace di applicazione che preveda un regime di sanzioni efficaci e proporzionate applicabili ai casi di violazione delle disposizioni nazionali. Gli Stati membri notificano le relative disposizioni alla Commissione entro il 30 giugno 2014.

Atti delegati

La Commissione chiede che le sia delegato il potere di adottare atti delegati al fine di specificare, se del caso, le prescrizioni armonizzate per l'accessibilità del web, come indicato all'articolo 3.

Il relatore teme che modificando le prescrizioni di cui all'articolo 3 il nucleo della direttiva verrebbe anch'esso modificato. Per questo motivo raccomanda di limitare il potere di adottare atti delegati soltanto a talune situazioni e scopi senza modificare le prescrizioni stesse.

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

(COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD))

Relatore per parere: Tamás Deutsch

EMENDAMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 1

Testo della Commissione

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico.

Emendamento

(1) Con la tendenza alla digitalizzazione della società, gli utenti hanno a disposizione nuove modalità di accesso alle informazioni e ai servizi. I fornitori di informazioni e servizi, tra cui gli enti pubblici, utilizzano sempre più la rete internet per produrre, raccogliere e mettere a disposizione una vasta gamma di informazioni e servizi online essenziali per il pubblico. In tale contesto, la sicurezza della trasmissione delle informazioni e la protezione dei dati personali rivestono grande importanza.

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, in particolare alle persone con limitazioni funzionali tra cui i disabili. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento

soppresso

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità.

Emendamento

(3) Il piano d'azione della Commissione per l'eGovernment 2011-2015 auspica azioni per lo sviluppo di servizi di eGovernment che garantiscano l'inclusione e l'accessibilità. Nel contempo sono necessari maggiori sforzi per attuare efficacemente la politica relativa all'einclusione, il cui obiettivo è ridurre le disparità nell'uso delle TIC e promuovere il ricorso alle stesse per superare l'esclusione migliorando altresì la situazione economica, le opportunità lavorative, la qualità della vita, la partecipazione e la coesione sociali, anche per quanto concerne le consultazioni democratiche.

Proposta di direttiva Considerando 4

Testo della Commissione

(4) *Nella sua comunicazione* "Un'agenda digitale europea", la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento

(4) *Per attuare* "Un'agenda digitale europea" (*una delle iniziative di Europa* 2020), la Commissione ha annunciato che i siti web del settore pubblico *e i siti web che forniscono ai cittadini servizi d'interesse generale* dovrebbero essere completamente accessibili entro il 2015.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) È estremamente importante aumentare le sinergie tra iniziative faro quali "L'agenda europea del digitale", "Nuove competenze e nuovi posti di lavoro", "Unione dell'innovazione", "Youth on the move", "Un'Europa efficiente sotto il profilo delle risorse" e "Piattaforma europea contro la povertà e l'esclusione".

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 5

Testo della Commissione

(5) Il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma per la competitività e l'innovazione sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati

Emendamento

(5) Il programma quadro per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e il programma per la competitività e l'innovazione sostengono la ricerca e lo sviluppo di soluzioni tecnologiche per i problemi legati

PE513.011v02-00 48/82 RR\1013239IT.doc

all'accessibilità.

all'accessibilità; nell'ambito del Sesto e Settimo programma quadro, invece, la Commissione ha finanziato la ricerca in materia di software gratuito, libero e con codice sorgente aperto (FLOSS).

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 7

Testo della Commissione

(7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020 si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

Emendamento

(7) La strategia europea sulla disabilità 2010-2020, mirante ad abbattere le barriere che impediscono alle persone con disabilità di essere partecipi della società su un piano paritario, si riallaccia alla Convenzione delle Nazioni Unite e prevede interventi in diverse aree prioritarie, tra cui l'accessibilità del web, con l'obiettivo di "garantire ai disabili l'accessibilità dei beni, dei servizi, tra cui i servizi pubblici, e dei dispositivi di assistenza".

Emendamento 8

Proposta di direttiva Considerando 9

Testo della Commissione

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione.

Emendamento

(9) Il mercato in rapida crescita dell'accessibilità del web è formato da una serie di operatori economici, tra cui operatori che sviluppano siti web o strumenti software per creare, gestire ed effettuare test di pagine web, operatori che sviluppano programmi utente quali browser web e relative tecnologie assistive, operatori che realizzano servizi di certificazione e operatori che forniscono servizi di formazione. A tale proposito, rivestono grande importanza gli sforzi compiuti nell'ambito della Grande coalizione per l'occupazione nel digitale,

RR\1013239IT.doc 49/82 PE513.011v02-00

che rappresenta una continuazione del pacchetto a favore dell'occupazione e che si rivolge agli specialisti delle TIC nell'intento di rispondere alla carenza di competenze, anche per quanto concerne l'alfabetizzazione e le abilità professionali, nel settore delle TIC.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Considerando 12

Testo della Commissione

(12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso ai contenuti web da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici.

Emendamento

(12) La concorrenza limitata comporta, per gli acquirenti di siti web e di prodotti e servizi connessi, prezzi elevati dei servizi o la dipendenza da un unico fornitore. Spesso i fornitori privilegiano variazioni di norme proprietarie che ostacolano la successiva interoperabilità dei programmi utente e l'accesso ai contenuti web da ogni luogo dell'Unione. La frammentazione tra normative nazionali riduce i vantaggi che potrebbero derivare dalla condivisione di esperienze con analoghi soggetti nazionali e internazionali negli sforzi per rispondere agli sviluppi sociali e tecnologici. \dot{E} possibile evitare la dipendenza da un unico fornitore (vendor lock-in) esigendo che i fornitori di software rispettino norme specifiche ed esortando i compratori a ricorrere a fornitori che pubblicano il codice sorgente del proprio software, in modo da impedire altresì lo spionaggio dei sistemi pubblici. L'adozione di software con codice sorgente aperto consentirebbe ai servizi e ai software ordinati da un singolo Stato membro e ritenuti validi di essere replicati in altri Stati membri, agevolando in tal modo anche lo sviluppo di software in comune in quanto soluzione che a sua volta migliorerebbe l'interoperabilità dei software, ridurrebbe i costi di produzione e aumenterebbe la qualità. Inoltre, la

PE513.011v02-00 50/82 RR\1013239IT.doc

pubblicazione del codice sorgente stimolerebbe la competitività e semplificherebbe le gare di appalto, dal momento che sarebbe possibile ricorrere ad altri fornitori di servizi senza interruzioni della prestazione e senza bisogno di rinnovare completamente i servizi stessi. La replica dei servizi pubblici online contribuirebbe anche a tenere conto delle persone con disabilità e di altre particolari categorie di utenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.

Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici nonché a quelli degli enti che forniscono ai cittadini servizi di interesse generale. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le

Emendamento

(16) Le prescrizioni in materia di accessibilità del web definite nella presente direttiva sono neutre sul piano delle tecnologie. Esse si limitano a indicare le

RR\1013239IT.doc 51/82 PE513.011v02-00

funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o comprendere un sito e i suoi contenuti. Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione.

funzionalità di base che devono essere assicurate affinché gli utenti possano percepire, utilizzare o comprendere un sito e i suoi contenuti *nonché interagire con essi*. Esse non precisano in che modo deve essere ottenuto tale risultato o quale tecnologia debba essere scelta per un determinato sito, informazione online o applicazione. Per queste loro caratteristiche, le prescrizioni non ostacolano l'innovazione *e sono alla base delle continue dinamiche tecnologiche e sociali per quanto riguarda l'uso dei contenuti web, ad esempio l'ampliamento dell'utilizzo dei dispositivi portatili.*

Emendamento 12

Proposta di direttiva Considerando 17

Testo della Commissione

(17) L'interoperabilità legata all'accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità del web.

Emendamento

(17) L'interoperabilità legata all'accessibilità del web dovrebbe basarsi su specifiche comunemente adottate e utilizzate che assicurino la massima compatibilità dei contenuti web con i programmi utente attuali e futuri e le tecnologie assistive. Più precisamente, i contenuti web dovrebbero fornire ai programmi utente una codifica interna del linguaggio naturale, delle strutture, relazioni e sequenze, nonché dati relativi a tutti i componenti dell'interfaccia utente incorporati. I dati dei servizi online dovrebbero essere accessibili anche mediante un'interfaccia di programmazione aperta (API). Quest'ultima favorirà lo sviluppo di tecnologie assistive per la ricerca di informazioni nonché l'innovazione da parte di terzi. L'interoperabilità, quindi, rappresenta un vantaggio per gli utenti e consente loro di utilizzare ovunque i propri programmi utente per accedere ai siti web; gli utenti potrebbero anche avvantaggiarsi

PE513.011v02-00 52/82 RR\1013239IT.doc

di una scelta più ampia e di prezzi ridotti in tutta l'Unione. L'interoperabilità andrebbe a beneficio anche dei fornitori e degli acquirenti di prodotti e servizi connessi all'accessibilità del web.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Considerando 18

Testo della Commissione

(18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. *Ciò rappresenta* una fonte importante di crescita potenziale *di servizi online innovativi*.

Emendamento

(18) Come sottolinea l'agenda digitale europea, le amministrazioni pubbliche dovrebbero fare la loro parte promuovendo i mercati dei contenuti digitali, ad esempio dovrebbero stimolare i mercati di contenuti mettendo a disposizione le informazioni relative al settore pubblico in modo trasparente, efficace e non discriminatorio. I dati del settore pubblico dovrebbero pertanto essere accessibili indipendentemente dalla piattaforma. Occorre inoltre garantire che i servizi pubblici funzionino anche sui dispositivi mobili, il cui numero è in rapido aumento in Europa a fronte di una diminuzione di quello dei terminali dotati di mouse. La parità di trattamento di sistemi, browser e dispositivi diversi è una fonte importante di crescita potenziale delle tecnologie innovative per reti e terminali.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Considerando 18 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(18 bis) Le autorità pubbliche degli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di esigere che i siti web interessati siano trasferiti su server che si trovano

all'interno dell'UE, in modo da evitare lo spionaggio da parte di soggetti esterni all'UE o fughe di notizie e impedire a detti soggetti di interrompere servizi importanti per motivi di sicurezza.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Considerando 19

Testo della Commissione

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire l'accessibilità, sulla base di requisiti comuni, di taluni tipi di siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico. Tali tipi sono stati individuati nell'analisi comparativa dell'e-government del 2001 e su di essi si basa l'elenco riportato nell'allegato.

Emendamento

(19) È opportuno che la direttiva miri a garantire alle persone con disabilità la piena accessibilità dei siti web di enti pubblici che rivestono un'importanza essenziale per il pubblico, in modo che possano vivere in autonomia e partecipare pienamente a tutti gli aspetti della vita, come sancito dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). L'individuazione di tali siti dovrebbe comprendere i siti web che forniscono servizi di interesse generale.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Considerando 24

Testo della Commissione

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di

Emendamento

(24) La conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web dovrebbe essere sottoposta a monitoraggio continuo, dalla costruzione iniziale dei siti web degli enti pubblici a tutti i successivi aggiornamenti dei contenuti. Una metodologia armonizzata per l'attività di monitoraggio dovrebbe comprendere un sistema per verificare, su base uniforme in tutti gli Stati membri, il grado di conformità dei siti web ai requisiti di

PE513.011v02-00 54/82 RR\1013239IT.doc

accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva.

accessibilità del web, la raccolta di campioni rappresentativi e la periodicità dei controlli. Gli Stati membri dovrebbero presentare ogni anno una relazione sugli esiti dell'attività di monitoraggio e più in generale sull'elenco di azioni intraprese in applicazione della presente direttiva. Le relazioni dovrebbero essere messe a disposizione del pubblico. La Commissione dovrebbe compilare una sintesi delle relazioni stesse da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 17

Proposta di direttiva Considerando 25

Testo della Commissione

(25) In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi.

Emendamento

(25) In un contesto armonizzato, il settore degli sviluppatori di siti web dovrebbe incontrare meno ostacoli all'esercizio della propria attività nel mercato interno, mentre i costi per le amministrazioni e altri soggetti che acquistano prodotti e servizi per l'accessibilità del web dovrebbero ridursi, contribuendo in tal modo alla crescita economica e all'occupazione.

Emendamento 18

Proposta di direttiva Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la

Emendamento

(27) Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione delle disposizioni pertinenti della presente direttiva, è opportuno conferire competenze di esecuzione alla Commissione. Per la definizione della metodologia che gli Stati membri dovranno utilizzare per verificare la conformità dei siti web interessati a tali requisiti, è opportuno utilizzare la

RR\1013239IT.doc 55/82 PE513.011v02-00

procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione.

procedura di esame. Per la determinazione delle modalità con cui gli Stati membri dovrebbero comunicare alla Commissione gli esiti di tale monitoraggio, è opportuno utilizzare la procedura di consultazione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione. È opportuno riservare un'attenzione particolare alla composizione del comitato consultivo con riferimento alla partecipazione dei rappresentanti di persone con disabilità e anziani.

Emendamento 19

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, *compresi i disabili*.

Emendamento

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti e in particolare alle persone con limitazioni funzionali, comprese le persone con disabilità e gli anziani.

Emendamento 20

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. Secondo la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con

PE513.011v02-00 56/82 RR\1013239IT.doc

disabilità, queste ultime comprendono le persone che presentano menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali durature le quali, interagendo con barriere di diversa natura, possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su un piano di parità con gli altri.

Emendamento 21

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti ad enti pubblici, *i cui tipi sono* precisati nell'allegato.

Emendamento 22

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2. Essa stabilisce le norme a cui gli Stati membri si conformano per rendere accessibile il contenuto dei siti web appartenenti a enti pubblici, *compresi quelli che forniscono servizi di interesse generale e quelli* precisati nell'allegato.

Emendamento

(1 bis) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche a cui attenersi nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, compresi le persone con disabilità e gli anziani. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono altresì di scaricare moduli nonché di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali, l'autenticazione e transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8

Testo della Commissione

(8) "ente pubblico", lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico.

Emendamento

(8) "ente pubblico", le istituzioni dell'Unione negli Stati membri (ad esempio la rappresentanza della Commissione e l'Ufficio di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri) e lo Stato, le autorità regionali o locali, gli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE e le associazioni formate da una o più di tali autorità oppure da uno o più di tali organismi di diritto pubblico nonché gli enti che forniscono servizi di interesse generale e/o di interesse economico generale.

Emendamento 24

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) "terminale", nel presente contesto, qualsiasi dispositivo che permette di utilizzare un programma utente ai sensi della presente direttiva;

Emendamento 25

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) "dispositivo mobile", nel presente contesto, terminale portatile che può essere utilizzato senza un mouse separato;

PE513.011v02-00 58/82 RR\1013239IT.doc

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quater) "Vendor lock-in", situazione in cui il cambiamento di fornitore di un servizio è così difficile per il cliente che quest'ultimo può essere considerato dipendente dal fornitore stesso, il quale, dal canto suo, può approfittare della relazione di dipendenza per aumentare i prezzi fino a livelli molto elevati prima che per il cliente valga la pena di considerare l'eventualità di cambiare fornitore;

Emendamento 27

Proposta di direttiva Articolo 2 – punto 8 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 quinquies) "indipendenza della piattaforma", nel presente contesto, la possibilità di utilizzare un servizio online in ogni caso, nei limiti del possibile, indipendentemente dal terminale, dal sistema operativo e dal browser. In pratica, il servizio di una piattaforma indipendente si attiene alle norme e, ad esempio, non richiede estensioni del browser disponibili solo per determinati browser o sistemi operativi.

Emendamento 28

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera a

RR\1013239IT.doc 59/82 PE513.011v02-00

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, *anche* per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso, *ove necessario*, *fornendo un'alternativa elettronica accessibile*;

Emendamento

a) in maniera coerente e adeguata per la percezione, l'utilizzo e la comprensione da parte degli utenti, *compresi le persone con disabilità e gli anziani, nonché* per quanto riguarda l'adattabilità della presentazione del contenuto e dell'interazione con lo stesso;

Motivazione

I siti web dovrebbero essere resi accessibili a tutti gli utenti in modo da assicurare che tutti possano fare riferimento allo stesso contenuto.

Emendamento 29

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità con *diversi* programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità con *un'ampia gamma di* programmi utente, *dispositivi* e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale. È opportuno trattare nello stesso modo sistemi operativi, browser e dispositivi diversi. I siti web del settore pubblico dovrebbero essere accessibili indipendentemente dalla piattaforma nonché tramite dispositivi mobili.

Motivazione

Un maggiore utilizzo dei dispositivi portatili mette in discussione la tradizionale configurazione composta da computer, schermo, tastiera e mouse.

Emendamento 30

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 3

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati *in conformità dell'*articolo 8, per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1.

Emendamento

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 8, per precisare ulteriormente, ove opportuno, le prescrizioni in materia di accessibilità del web di cui al paragrafo 1, che devono rispettare i principi di neutralità tecnologica nonché agevolare l'utilizzo e lo sviluppo di software gratuiti e con codice sorgente aperto (FOSS).

Motivazione

In order to ensure high interoperability as referred to in paragraph 1 and to meet the specific requirements on user side it is necessary to foster the development of a platform independent solution which does not prefer a certain technology, patent or vendor. Web accessibility to all users shall not demand users to use a certain software environment, to purchase certain devices or regularly upgrade their configurations for the revenue of companies. Accessible web contents must not create social barriers by rising additional expenses for some of the users or create unnecessary lock-in effects which might place new barriers as well. The facilitation of FOSS encourages platform independence, activates communities and FOSS engaged companies and therefore ensures a dynamic and quick adaptation to technical changes and a great variety of adaptations which mirrors the needs of the public. A demand for FOSS does not inflict damage on the principles of technology neutrality as it is a matter of licensing and not of a certain technology.

Emendamento 31

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni in materia di accessibilità del web.

Emendamento

3. Gli Stati membri sostengono meccanismi appropriati di consultazione delle parti interessate e delle organizzazioni che rappresentano gli interessi delle persone con disabilità e degli anziani riguardo all'accessibilità del web e rendono pubblici gli eventuali sviluppi della politica in materia di accessibilità del web, nonché le esperienze e le conclusioni tratte dalla realizzazione della messa in conformità alle prescrizioni

in materia di accessibilità del web.

Emendamento 32

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche.

Emendamento

4. Gli Stati membri, agevolati dalla Commissione, cooperano a livello unionale con le parti interessate dell'industria e della società civile *nonché con le parti sociali* per rivedere, ai fini della presentazione della relazione annuale di cui all'articolo 7, paragrafo 4, gli sviluppi di mercato e tecnologici e i progressi nel campo dell'accessibilità del web, nonché per scambiarsi le migliori pratiche. È opportuno prestare particolare attenzione alla competitività delle società del settore, soprattutto delle PMI, in modo da evitare l'imposizione di ulteriori oneri per il loro funzionamento.

Emendamento 33

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri possono esigere che, per motivi di sicurezza, determinati siti siano ospitati su server che si trovano nel territorio dell'Unione.

Emendamento 34

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano ogni anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3. *Le relazioni sono messe a disposizione del pubblico*.

Emendamento 35

Proposta di direttiva Articolo 8 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 e 5 è conferito per un periodo *indeterminato* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento

2. Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 3 e 5 è conferito per un periodo *di cinque anni* a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva.

Emendamento 36

Proposta di direttiva Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La Commissione è assistita da un comitato. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Emendamento

1. La Commissione è assistita da un comitato. Le persone con disabilità, gli anziani e le loro organizzazioni rappresentative partecipano ai lavori del comitato consultivo per esaminare eventuali specificazioni future in merito ai requisiti di accessibilità del web. Tale comitato è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

Proposta di direttiva Articolo 11 – comma 1

Testo della Commissione

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa. Emendamento

Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente direttiva la Commissione effettua un riesame dell'applicazione della stessa *e ne rende pubblici i risultati*.

Emendamento 38

Proposta di direttiva Allegato 1 – titolo 1

Testo della Commissione

Tipi di siti web degli enti pubblici

Emendamento

Elenco dei siti web interessati

Emendamento 39

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 3

Testo della Commissione

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio

Emendamento

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio, indennità di alloggio, assegni di invalidità, indennità di trasporto, ecc.; servizi sociali e istituzioni

Emendamento 40

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 4

Emendamento

(4) Documenti personali: passaporto o patente di guida

(4) Documenti personali: passaporto o carta d'identità, patente di guida e altri documenti rilasciati da autorità, nonché documenti che certificano una formazione o competenze professionali

Emendamento 41

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 bis) Denuncia di episodi di incendio alle autorità

Emendamento 42

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 7 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(7 ter) Agenzie responsabili dei diritti fondamentali (ad esempio, organismi di lotta contro la discriminazione, autorità, tribunali, difensori civici, ecc.)

Emendamento 43

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 8

Testo della Commissione

Emendamento

(8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca

(8) Servizi delle biblioteche pubbliche, per esempio cataloghi e strumenti di ricerca, *musei e gallerie nazionali*

RR\1013239IT.doc 65/82 PE513.011v02-00

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 10

Testo della Commissione

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università

Emendamento

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università, scuole e corsi di formazione professionale che beneficiano di un sostegno, enti e istituti di istruzione

Emendamento 45

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 12

Testo della Commissione

(12) Servizi sanitari: indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.

Emendamento

(12) Servizi sanitari: *assistenza medica d'urgenza*, indicazioni interattive sulla disponibilità di servizi, servizi online per pazienti, prenotazioni.

Emendamento 46

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Siti web specifici per persone con disabilità e anziani

Emendamento 47

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 12 ter (nuovo)

PE513.011v02-00 RR\1013239IT.doc

(12 ter) Bandi di gara e inviti a presentare proposte per finanziamenti dell'Unione europea o per sovvenzioni nazionali e locali di rilievo

Emendamento 48

Proposta di direttiva Allegato 1 – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Trasporti pubblici

Emendamento 49

Proposta di direttiva Allegato – punto 13 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Informazioni pubbliche

Emendamento 50

Proposta di direttiva Allegato – punto 14 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(14) Servizi di emergenza (112)

PROCEDURA

Titolo	Accessibilità dei siti web degli enti pubblici			
Riferimenti	COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)			
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2012			
Parere espresso da Annuncio in Aula	EMPL 10.12.2012			
Relatore per parere Nomina	Tamás Deutsch 17.1.2013			
Esame in commissione	19.6.2013			
Approvazione	10.10.2013			
Esito della votazione finale	+: 37 -: 0 0: 2			
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Edit Bauer, Heinz K. Becker, Phil Bennion, Pervenche Berès, Vilija Blinkevičiūtė, Philippe Boulland, Alejandro Cercas, Ole Christensen, Marije Cornelissen, Emer Costello, Andrea Cozzolino, Frédéric Daerden, Karima Delli, Sari Essayah, Marian Harkin, Stephen Hughes, Danuta Jazłowiecka, Ádám Kósa, Jean Lambert, Patrick Le Hyaric, Olle Ludvigsson, Thomas Mann, Elisabeth Morin-Chartier, Csaba Öry, Konstantinos Poupakis, Sylvana Rapti, Licia Ronzulli, Elisabeth Schroedter, Nicole Sinclaire, Jutta Steinruck, Ruža Tomašić, Traian Ungureanu, Andrea Zanoni			
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Georges Bach, Kinga Göncz, Anthea McIntyre, Ria Oomen-Ruijten, Antigoni Papadopoulou, Csaba Sógor			

PARERE DELLA COMMISSIONE PER LA CULTURA E L'ISTRUZIONE

destinato alla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'accessibilità dei siti web degli enti pubblici

(COM(2012)0721 - C7-0349/2012 - 2012/0340(COD))

Relatore per parere: Zoltán Bagó

BREVE MOTIVAZIONE

L'accessibilità del web riveste grande importanza per gli enti pubblici poiché offre loro la possibilità di raggiungere i cittadini e di assolvere alle proprie funzioni pubbliche. Purtroppo la mancanza di armonizzazione delle politiche in materia di accessibilità del web crea barriere nel mercato interno.

La proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull'accessibilità dei siti web degli enti pubblici, presentata dalla Commissione, propone un approccio armonizzato a livello europeo per stabilire i requisiti per alcuni tipi di enti pubblici.

Il relatore accoglie con favore e appoggia pienamente l'intenzione della Commissione di promuovere il ravvicinamento delle misure nazionali e di ridurre l'incertezza per gli sviluppatori di siti web. Ritiene che tutti gli utenti dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online, compresi i contenuti audiovisivi dei siti web. In tale contesto, il relatore giudica necessario prestare particolare attenzione alle persone anziane nell'Unione europea, una categoria di cittadini in costante aumento, nonché alle persone con disabilità, tenendo attentamente conto di tali gruppi per evitare la loro "esclusione digitale".

Il relatore si compiace del fatto che l'attuale proposta dimostri una reale volontà politica di attuare in termini pratici gli impegni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD). Si rammarica tuttavia che la proposta riguardi solo 12 tipi di siti web degli enti pubblici e che le attività culturali e d'istruzione non siano sufficientemente considerate nella proposta della Commissione, malgrado l'importanza fondamentale di tali settori nella vita dei cittadini. Il relatore giudica pertanto indispensabile l'inserimento di questi tipi di siti web nell'allegato.

Il relatore ritiene che siano necessarie misure aggiuntive per ampliare il campo di

RR\1013239IT.doc 69/82 PE513.011v02-00

applicazione della proposta e garantire l'accessibilità di tutti i siti web e servizi in rete degli enti pubblici.

EMENDAMENTI

La commissione per la cultura e l'istruzione invita la commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori, competente per il merito, a includere nella sua relazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, *in particolare alle persone con limitazioni funzionali* tra cui i disabili. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento

(2) Il concetto di accessibilità del web rimanda ai principi e alle tecniche da rispettare nella costruzione di siti web per rendere il contenuto di tali siti accessibile a tutti gli utenti, tra cui i disabili *e le persone anziane*. I siti web contengono informazioni sia testuali che non testuali e consentono anche di scaricare moduli e di realizzare forme di interazione a due vie, ad esempio l'evasione di pratiche digitali e l'autenticazione, nonché transazioni quali la gestione di casi e i pagamenti.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) Le persone anziane sono a rischio di esclusione digitale a causa di fattori quali la mancanza di competenze nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e l'impossibilità di accedere a Internet. Il programma dell'UE sull'e-inclusione mira a garantire che tutti i gruppi di

PE513.011v02-00 70/82 RR\1013239IT.doc

utenti abbiano le migliori opportunità possibili di usare Internet e di acquisire familiarità con le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. L'agenda digitale europea propone una serie di misure per promuovere l'uso delle nuove TIC da parte di gruppi di utenti svantaggiati, come ad esempio gli anziani.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) La risoluzione del Parlamento europeo del 25 ottobre 2011 sulla mobilità e l'integrazione delle persone con disabilità e la strategia europea in materia di disabilità 2010-2020¹ sottolinea che non si possono sviluppare economie innovative e basate sulla conoscenza senza forme e contenuti accessibili per le persone con disabilità disciplinati da normative vincolanti, quali ad esempio siti web accessibili ai non vedenti e contenuti sottotitolati per gli ipoudenti, compresi servizi di informazione e online per le persone che utilizzano il linguaggio dei segni, applicazioni per smartphone e ausili tattili e vocali nei mezzi di informazione pubblici.

¹GU C 131 E dell'8.5.2013, pag. 9.

Emendamento 4

Proposta di direttiva Considerando 8 ter (nuovo)

Emendamento

(8 ter) L'Agenda digitale per l'Europa sottolinea l'importanza delle azioni positive per aiutare i disabili ad accedere ai contenuti culturali come elemento fondamentale di una piena cittadinanza europea e auspica la piena realizzazione dei principi fissati nel Memorandum di intesa sull'Accesso digitale per le persone con disabilità. La produzione di documenti messi a disposizione nei siti pubblici, quali rapporti, libri, testi legislativi, relazioni, ecc., secondo modalità tali da essere pienamente accessibili, può fornire un importante contributo a questo obiettivo, anche promuovendo lo sviluppo di competenze e imprese di servizi nel panorama europeo, unitamente alle auspicate azioni di sostegno al settore privato per incentivare gli investimenti in questa direzione.

Emendamento 5

Proposta di direttiva Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(11 bis) La garanzia di neutralità della rete è essenziale affinché i siti web del settore pubblico rimangano accessibili, ora e in futuro, e internet sia aperto.

Emendamento 6

Proposta di direttiva Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) Per porre fine alla frammentazione, è

(13) Per porre fine alla frammentazione, è

PE513.011v02-00 72/82 RR\1013239IT.doc

necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla.

necessario il ravvicinamento delle misure nazionali a livello unionale sulla base di un accordo relativo ai requisiti di accessibilità da applicare ai siti web degli enti pubblici. Tale ravvicinamento ridurrebbe l'incertezza per gli sviluppatori di siti web e favorirebbe l'interoperabilità. L'adozione di requisiti di accessibilità neutri sul piano delle tecnologie e basati su standard aperti permetterà di non ostacolare l'innovazione e potrebbe addirittura stimolarla. *In* particolare si raccomanda l'adozione di standard internazionali non proprietari, sia per la produzione dei contenuti sia anche per le modalità di catalogazione e identificazione degli stessi.

Emendamento 7

Proposta di direttiva Considerando 14

Testo della Commissione

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Emendamento

(14) Un approccio armonizzato dovrebbe consentire agli enti pubblici e alle imprese dell'Unione di ricavare benefici economici e sociali dall'estensione dei servizi online a una platea più ampia di cittadini e clienti e pertanto dovrebbe accrescere le potenzialità del mercato interno per i prodotti e i servizi connessi all'accessibilità del web e favorire il completamento del mercato unico digitale. La crescita del mercato che ne deriverebbe dovrebbe permettere alle imprese di contribuire alla crescita economica e alla creazione di posti di lavoro nell'Unione. Il rafforzamento del mercato interno dovrebbe accrescere l'attrattiva degli investimenti nell'Unione. Le amministrazioni dovrebbero beneficiare della riduzione dei costi da sostenere per assicurare l'accessibilità del web.

Proposta di direttiva Considerando 15

Testo della Commissione

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento

(15) I cittadini dovrebbero beneficiare di un accesso più ampio ai servizi pubblici online, dovrebbero poter accedere ai contenuti informativi culturali e di intrattenimento che permettano loro di integrarsi pienamente a livello sociale e professionale e dovrebbero ricevere servizi e informazioni che facilitino la loro vita quotidiana e il godimento dei loro diritti in tutta l'Unione, in particolare il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio dell'Unione, il diritto di accesso all'informazione, la libertà di stabilimento e la libertà di prestazione di servizi.

Emendamento 9

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti *e in particolare alle persone con limitazioni funzionali*, compresi i disabili.

Emendamento

1. La presente direttiva mira al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri riguardanti l'accessibilità del contenuto, *compreso quello audiovisivo*, dei siti web degli enti pubblici a tutti gli utenti, compresi i disabili *e le persone anziane*.

Emendamento 10

Proposta di direttiva Articolo 1 – paragrafo 3

PE513.011v02-00 74/82 RR\1013239IT.doc

3. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web degli enti pubblici diversi da quelli indicati nel paragrafo 2.

Emendamento

3. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione della presente direttiva a tipi di siti web degli enti pubblici diversi da quelli indicati nel paragrafo 2, compresi i siti web con contenuti culturali o informazioni didattiche, scientifiche e legate alla ricerca.

Emendamento 11

Proposta di direttiva Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b

Testo della Commissione

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità con diversi programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento

b) con modalità che favoriscano l'interoperabilità, *sulla base di standard aperti*, con diversi programmi utente e tecnologie assistive a livello unionale e internazionale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. Gli Stati membri forniscono soluzioni TIC di facile impiego destinate alle persone con disabilità e alle persone anziane, e promuovono la formazione e l'istruzione al fine di accrescerne le conoscenze digitali.

Emendamento 13

Proposta di direttiva Articolo 6 – paragrafo 4 bis (nuovo)

RR\1013239IT.doc 75/82 PE513.011v02-00

Emendamento

4 bis. Gli Stati membri prevedono sanzioni per i siti web di enti pubblici che non rispettano l'applicazione delle prescrizioni in materia di accessibilità di cui alla presente direttiva.

Emendamento 14

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Gli Stati membri presentano *ogni* anno una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Emendamento

2. Gli Stati membri presentano, un anno dopo la pubblicazione della presente direttiva e successivamente ogni due anni, una relazione sugli esiti del monitoraggio esercitato ai sensi del paragrafo 4, includendo i dati di misura nonché, se del caso, l'elenco dei siti web di cui all'articolo 1, paragrafo 3.

Emendamento 15

Proposta di direttiva Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nella relazione sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

Emendamento

3. Nella relazione, *che deve essere pubblicata*, sono trattate anche le azioni eseguite a norma dell'articolo 6.

Emendamento 16

Proposta di direttiva Allegato – punto 3

PE513.011v02-00 76/82 RR\1013239IT.doc

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio

Emendamento

(3) Contributi di sicurezza sociale: indennità di disoccupazione, assegni familiari, spese mediche (rimborso o pagamento diretto), borse di studio *e pensioni di anzianità*

Emendamento 17

Proposta di direttiva Allegato – punto 4

Testo della Commissione

(4) Documenti personali: passaporto o patente di guida

Emendamento

(4) Documenti personali: passaporto, *carta d'identità* o patente di guida

Emendamento 18

Proposta di direttiva Allegato – punto 6

Testo della Commissione

Testo della Commissione

Emendamento

(6) Domanda di licenza edilizia *o denuncia* di inizio attività

Emendamento 19

Proposta di direttiva Allegato – punto 9 bis (nuovo)

(6) Domanda di licenza edilizia

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Pubblica istruzione

Emendamento 20

Proposta di direttiva

RR\1013239IT.doc 77/82 PE513.011v02-00

Allegato - punto 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Iscrizione a istituti di insegnamento di livello superiore o università

(10) Iscrizione a istituti di *formazione professionale o di* insegnamento di livello superiore o università *e iscrizione agli esami*

Emendamento 21

Proposta di direttiva Allegato – punto 10 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 bis) Iscrizione ai concorsi della pubblica amministrazione

Emendamento 22

Proposta di direttiva Allegato – punto 10 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(10 ter) Iscrizione alla scuola primaria e secondaria e agli esami finali

Emendamento 23

Proposta di direttiva Allegato – punto 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Attività culturali

Emendamento 24

Proposta di direttiva

PE513.011v02-00 78/82 RR\1013239IT.doc

Allegato – punto 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Servizi di trasporto pubblico

Emendamento 25

Proposta di direttiva Allegato – punto 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Servizi postali pubblici

Emendamento 26

Proposta di direttiva Allegato – punto 12 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quinquies) Servizi pubblici di informazione sulle procedure elettorali

Emendamento 27

Proposta di direttiva Allegato – punto 12 sexies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 sexies) Servizi pubblici per la fornitura di energia

Emendamento 28

Proposta di direttiva Allegato – punto 12 septies (nuovo)

Emendamento

(12 septies) Servizi pubblici di comunicazione

PROCEDURA

Titolo	Accessibilità dei siti web degli enti pubblici				
Riferimenti	COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)				
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2012				
Parere espresso da Annuncio in Aula	CULT 10.12.2012				
Relatore per parere Nomina	Zoltán Bagó 9.1.2013				
Approvazione	17.10.2013				
Esito della votazione finale	+: 22 -: 0 0: 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Zoltán Bagó, Silvia Costa, Santiago Fisas Ayxela, Lorenzo Fontana, Mary Honeyball, Petra Kammerevert, Morten Løkkegaard, Emma McClarkin, Emilio Menéndez del Valle, Martina Michels, Marek Henryk Migalski, Doris Pack, Monika Panayotova, Marco Scurria, Hannu Takkula, László Tőkés, Sabine Verheyen, Milan Zver				
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Iosif Matula, Mitro Repo				
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Ioan Enciu, Gerben-Jan Gerbrandy				

PROCEDURA

Titolo	Accessibilità dei siti web degli enti pubblici					
Riferimenti	COM(2012)0721 – C7-0394/2012 – 2012/0340(COD)					
Presentazione della proposta al PE	3.12.2012					
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	IMCO 10.12.2012					
Commissione(i) competente(i) per parere Annuncio in Aula	ECON 10.12.2012	EMPL 10.12.2012	ITRE 10.12.2012	TRAN 10.12.2012		
	REGI 10.12.2012	CULT 10.12.2012	LIBE 10.12.2012			
Pareri non espressi Decisione	ECON 14.1.2013	ITRE 17.12.2012	TRAN 17.12.2012	REGI 18.12.2012		
	LIBE 10.1.2013					
Relatore Nomina	Jorgo Chatzimarkakis 18.12.2012					
Esame in commissione	21.3.2013	25.4.2013	7.5.2013	26.9.2013		
	27.11.2013					
Approvazione	28.11.2013					
Esito della votazione finale	+: -: 0:	30 3 0				
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Claudette Abela Baldacchino, Adam Bielan, Jorgo Chatzimarkakis, Sergio Gaetano Cofferati, Birgit Collin-Langen, Lara Comi, Anna Maria Corazza Bildt, António Fernando Correia de Campos, Cornelis de Jong, Christian Engström, Evelyne Gebhardt, Małgorzata Handzlik, Malcolm Harbour, Philippe Juvin, Toine Manders, Mitro Repo, Robert Rochefort, Heide Rühle, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Catherine Stihler, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Bernadette Vergnaud, Barbara Weiler					
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Ildikó Gáll-Pelcz, Morten Løkkegaard, Claudio Morganti, Olga Sehnalová, Kyriacos Triantaphyllides, Rafał Trzaskowski, Wim van de Camp, Patricia van der Kammen					
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Monika Panayotova					
Deposito	12.12.2013					